Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII | **Roma — Mercoledì, 16 giugno 1926** | **Numero 138**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» vegganzi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Travisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *«Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del «Fascicolo 3° del Vol. II - 1926» della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del volume suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla «Gazzetta Ufficiale» non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE.

LEGGI E DECRETI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso di concorso.

E' aperto il concorso a due posti di stenografo con lo stipendio annuo di L. 9500 (minimo) da elevarsi a L. 13,700 (massimo) mediante quattro aumenti biennali di L. 525 e tre di L. 700 ognuno oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed una indennità, per lavoro straordinario, nella misura dell'8 per cento dello stipendio. Sarà inoltre corrisposta l'indennità di caro-viveri a norma di legge.

I concorrenti dovranno presentare, unitamente alla loro domanda, i seguenti documenti:

a) fede di nascita comprovante l'età non superiore ai 30 anni, o ai 35 se ex-combattenti, al 31 ottobre 1926;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di aver soddisfatto agli obblighi di leva;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dell'ultimo domicilio e certificato penale; entrambi di data non anteriore a quella del presente avviso;

e) diploma di laurea conseguito in una università o in istituto superiore e certificato dei voti riportati negli esami speciali;

f) attestato medico di robusta costituzione fisica, debitamente autenticato.

Essi subiranno anche una visita medica passata da un sanitario di fiducia della Camera.

I concorrenti, che siano attualmente impiegati di ruolo nell'Amministrazione dello Stato, sono esonerati dalla presentazione dei certificati di cittadinanza, di buona condotta, e penale.

La conoscenza di lingue straniere e di più sistemi di stenografia sarà titolo di preferenza.

I concorrenti dovranno subire un esame pratico per dimostrare la loro abilità nella stenografia, dando prova di rapidità, chiarezza e razionale correzione della trascrizione del proprio stenoscritto.

Saranno inoltre chiamati ad una prova scritta nella storia moderna o nel diritto costituzionale.

Le domande, con tutti i documenti prescritti, dovranno essere indirizzate alla Presidenza della Camera (segretario generale) e pervenirvi entro le ore 19 del 31 ottobre 1926.

Roma, addì 15 giugno 1926.

Il segretario generale: C. Montalcini.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1269.**

LEGGE 3 giugno 1926, n. **960.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, relativo alla costituzione del Ministero dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, relativo alla costituzione del Ministero dell'aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Volpi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 1270.

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 975.

Modificazioni ed aggiunte al regolamento di esecuzione del servizio dei conti correnti ed assegni postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale del 6 settembre 1917, n. 1451, concernente la istituzione del servizio dei conti correnti postali, approvato con legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 622, approvante il regolamento di esecuzione del servizio stesso;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al regolamento di esecuzione del servizio dei conti correnti postali, approvato con decreto Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 622, sono apportate le seguenti modificazioni:

Gli articoli 8 e 9 del regolamento sul servizio dei conti correnti postali, approvato con decreto Luogotenenziale numero 622 del 9 maggio 1918, sono sostituiti dal seguente:

« La domanda va redatta sopra uno stampato fornito gratuitamente da qualunque ufficio postale o dagli uffici dei conti.

« Gli uffici dei conti accettano o respingono le domande senza motivazione, dandone partecipazione al richiedente.

« Non possono aprirsi conti a favore di persone che risultino essere in istato di fallimento o d'interdizione, o sieno state escluse dal servizio per gravi irregolarità ai sensi dell'art. 12.

« Non può domandarsi l'apertura di più di un conto allo stesso nome e presso lo stesso ufficio dei conti. Possono però domandarsi più conti, l'uno in proprio e gli altri in rappresentanza di terzi, oppure per gestioni speciali, da far risultare nelle intestazioni dei conti medesimi.

« All'atto della compilazione della domanda, il richiedente deve rilasciare, su apposito modulo, il fac-simile della propria firma.

« Qualora il richiedente intenda delegare anche altre persone a disporre del credito del suo conto, deve dichiararlo sul modulo suddetto e far apporre, su di esso, le firme dei delegati.

« Se il richiedente è un istituto bancario, una ditta o una società commerciale, la delega di cui al precedente capoverso può essere accordata sino a quattro persone disgiuntamente o congiuntamente, negli altri casi a non più di due persone.

« L'ufficio postale si accerta della identità del richiedente e delle altre persone autorizzate a disporre del credito, e ne autentica le firme sulla domanda.

« Per le persone residenti all'estero le firme debbono essere autenticate dall'autorità consolare o diplomatica italiana, ovvero da notaio, la cui firma sia, a sua volta, autenticata dalle autorità medesime.

« All'atto della presentazione della domanda può essere eseguito un primo versamento oltre a quello necessario per l'acquisto degli stampati; nel caso di non accettazione della domanda, l'ufficio dei conti provvede alla restituzione della somma versata ».

Art. 2.

Presso le ragionerie provinciali delle poste e dei telegrafi, o presso gli uffici centrali dei vaglia e dei risparmi dei capoluoghi di Provincia o negli altri uffici appositamente autorizzati, possono istituirsi, con decreto Ministeriale, sezioni delegate degli uffici dei conti per i correntisti che ne facciano richiesta.

Gli uffici funzionanti da sezioni delegate sotto la sorveglianza delle rispettive Direzioni provinciali ammettono a pagamento gli assegni, e danno corso ad ordini di bancogiro ed alla emissione di mandati, nei limiti del credito dei correntisti risultante dagli avvisi di accreditamento loro trasmessi dagli uffici dei conti, aumentato dell'importo dei versamenti eseguiti in luogo e non ancora accreditati.

Le operazioni di cui sopra sono inscritte su estratti di conto tenuti dalle sezioni delegate e la cui situazione è regolata con gli uffici dei conti, secondo norme da stabilirsi con decreto Ministeriale.

Col decreto stesso saranno emanate le disposizioni necessarie per la esecuzione del servizio e demandate alle sezioni delegate le altre attribuzioni degli uffici dei conti, inerenti alle operazioni di cui al presente articolo.

Art. 3.

Possono effettuarsi versamenti in conto corrente anche per via telegrafica, a mezzo di comuni vaglia telegrafici a tassa, indirizzati ai correntisti presso l'ufficio detentore del conto, il quale provvede alla successiva commutazione dell'importo dei vaglia stessi in versamenti sul conto designato, compilando d'ufficio il relativo bollettino.

Art. 4.

L'art. 21 del regolamento sul servizio dei conti correnti postali, approvato con decreto Luogotenenziale n. 622 del 9 maggio 1918, è sostituito dal seguente:

« I versamenti che non possono essere accreditati ai beneficiari per inesistenza o chiusura del conto destinatario, o per altre cause, sono rimborsati subito ai mittenti, mediante mandati di pagamento a loro favore.

« L'operazione di rimborso è gratuita, ma non si fa luogo alla restituzione della tassa pagata dai mittenti all'atto della esecuzione dei versamenti ».

Art. 5.

E' consentito ai correntisti di far pagare mediante vaglia telegrafici l'importo degli assegni da essi tratti a proprio favore od a favore di terzi.

E' altresì consentito, per i pagamenti da eseguire all'estero, far convertire il loro importo in libretti delle Casse di risparmio postali, o in buoni postali fruttiferi, o in vaglia internazionali, od anche in valuta estera o in assegni bancari.

Le spese per le operazioni di cui sopra sono addebitate d'ufficio ai conti traenti.

Art. 6.

Oltre che nei modi previsti dall'art. 25 del regolamento sul servizio dei conti correnti postali, modificato dall'art. 4 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1693, i correntisti possono disporre del credito inscritto sui loro conti correnti anche a mezzo di assegni circolari pagabili, previo visto dell'ufficio detentore del conto, o delle sezioni delegate, dalle Casse provinciali delle poste, dagli uffici dei conti, e dagli uffici

postali delle varie categorie, nei limiti d'importo per ciascuno di essi stabilito.

Il pagamento è normalmente eseguito a vista al possessore dell'assegno circolare (beneficiario o ultimo giratario) a condizione che si tratti di persona conosciuta dall'ufficio pagatore, e che possa garantire o far garantire da altre persone note e solvibili, la regolarità del pagamento.

Quando manchino sufficienti garanzie circa la regolarità del pagamento, l'ufficio pagatore lo differisce sino a che non abbia ottenuto dall'ufficio dei conti emittente la conferma della emissione.

Art. 7.

Fino a quando l'assegno circolare non sia sottoposto al visto dell'ufficio detentore del conto corrente sul quale è tratto, riveste il carattere di assegno fiduciario.

Il possessore di un assegno fiduciario (beneficiario od ultimo giratario) per ottenerne il pagamento deve presentarlo o farlo pervenire all'ufficio detentore del conto entro i termini stabiliti dal Codice di commercio.

La trasmissione dell'assegno fiduciario all'ufficio detentore del conto può essere fatta, sia direttamente dal possessore, sia pel tramite di qualsiasi ufficio postale.

Art. 8.

Nel caso di smarrimento o distruzione degli assegni circolari di cui ai precedenti articoli 6 e 7, sarà adottata la procedura di ammortamento stabilita per le cambiali ed estesa agli assegni circolari col R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283.

Art. 9.

L'accertamento della identità personale dei destinatari dei mandati del servizio dei conti correnti è fatta:

a) con le norme stabilite per la riscossione dei vaglia postali, se l'importo dei mandati non supera le L. 1000;

b) con le norme dell'art. 31 del regolamento sul servizio dei conti correnti postali, approvato con R. decreto 9 maggio 1918, n. 622, se il mandato supera tale importo e fino al limite di L. 10,000;

c) i mandati d'importo superiore a L. 10,000 sono pagati a vista nel limite della disponibilità dei fondi, esclusivamente a condizione che il beneficiario o il possessore sia una banca, una ditta commerciale o una persona solvibile conosciuta dall'ufficio pagatore e reperibile in luogo.

Inoltre, nei casi di cui alle lettere a) e b), il pagamento può essere anche eseguito con l'intervento di persona nota e solvibile reperibile in luogo e che si renda garante della regolarità della operazione.

In ogni caso, è applicabile anche ai detti mandati, ove occorra, la disposizione di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Art. 10.

I beneficiari dei mandati di pagamento possono delegare altri a riscuotere per proprio conto, apponendo la delega sull'apposito spazio degli avvisi di arrivo e di giacenza dei mandati stessi.

Tale delega è valida soltanto se la firma del delegante è conosciuta dall'ufficio pagatore, o, altrimenti, autenticata da notaio. In ogni caso i delegati debbono sottostare alle disposizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 11.

I mandati possono essere spediti a destino in piego raccomandato o assicurato a richiesta dei correntisti, ai quali in tal caso è addebitato sui rispettivi conti l'importo dei diritti fissi di raccomandazione o di assicurazione.

Gli avvisi di arrivo possono essere fatti recapitare ai destinatari per espresso, a cura dell'ufficio di destinazione, qualora i correntisti applichino sugli avvisi medesimi lo speciale francobollo all'uopo adottato per il servizio delle corrispondenze.

I correntisti possono altresì ottenere un avviso di eseguito pagamento dei mandati, verso corresponsione del diritto fisso stabilito per le ricevute di ritorno nel servizio delle corrispondenze.

Art. 12.

Gli assegni circolari vistati possono, a richiesta del traente, essere direttamente inviati ai beneficiari a cura dell'ufficio conti, o della sezione delegata.

In tal caso è addebitata al conto traente l'ordinaria spesa di francatura ed eventualmente quella di raccomandazione e di assicurazione, quando sia richiesta.

Art. 13.

La decorrenza delle norme sugli assegni circolari e fiduciari, di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12, sarà fissata con decreto del Nostro Ministro per le comunicazioni.

Tutte le altre norme del presente decreto avranno vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dalle date stesse s'intende abrogata ogni disposizione contraria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 78. — COOP

Numero di pubblicazione 1271.

REGIO DECRETO 9 maggio 1926, n. 976.

Abolizione della Commissione centrale delle ricevitorie postali telegrafiche, istituita con R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge n. 988 del 29 aprile 1925, approvato con la legge 18 marzo 1926, n. 562, riflettente l'ordinamento delle ricevitorie postali telegrafiche e del relativo personale;

Visto il R. decreto n. 357 del 3 gennaio 1926, che approva il regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988;

Visto il R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925 approvato con legge 21 marzo 1926, n. 597, riguardante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica;

Considerato che per l'art. 7 n. 19 di quest'ultimo Regio decreto sono demandate al Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi importanti attribuzioni in materia di ricevitorie postali telegrafiche; mentre altre attribuzioni in materia di ricevitorie e di uffici secondari postali telegrafici sono conferite alla Commissione centrale delle ricevitorie istituita con gli articoli 29 e 30 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988;

Riconosciuta l'opportunità, ai fini di una più sicura unicità di criteri nella trattazione dei singoli affari, di deferire al maggior organo anche le attribuzioni della Commissione centrale delle ricevitorie;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione centrale delle ricevitorie, istituita con gli articoli 29 e 30 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, è abolita con effetto dal 1° gennaio 1926.

Da tale data le attribuzioni relative alla materia delle ricevitorie e degli uffici secondari postali telegrafici, sin qui ad essa Commissione conferite da leggi e regolamenti, sono demandate al Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi istituito col R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925. E' applicabile l'art. 3 del R. decreto-legge n. 1424 del 10 luglio 1925.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 29 per la parte riguardante la Commissione centrale delle ricevitorie e 30 del R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 988, e l'art. 17 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto n. 357 del 3 gennaio 1926, nonchè qualsiasi altra disposizione riferentesi alla Commissione medesima e contraria a quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 79. — COOP

Numero di pubblicazione 1272.

REGIO DECRETO 9 maggio 1926, n. 977.

Servizi di procacciato a piedi, regolati con obbligazione personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 44 del regolamento speciale di contabilità per l'Amministrazione delle poste, approvato con R. decreto 11 dicembre 1873, il quale consente che ai servizi di trasporto postali a piedi importanti una spesa annua non superiore a L. 1000 sia provveduto con agenti nominati mediante decreto del direttore generale anzichè in base al contratto;

Visto che detto limite è stato gradualmente elevato a L. 1500 dal decreto Luogotenenziale n. 790 del 12 aprile 1917, con effetto dal 1° marzo dello stesso anno:

a L. 3000 dal R. decreto n. 2597 del 30 novembre 1919, con effetto dal 1° gennaio precedente;

a L. 4000 dal R. decreto n. 671 del 25 aprile 1922, con effetto dal 1° luglio 1921;

Ritenuto che per ovvie ragioni di opportunità si rende necessario elevare il limite massimo per le obbligazioni personali a L. 6000;

Visto il R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925, approvato con legge 21 marzo 1926, n. 597;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite massimo della retribuzione che viene assegnata ai procacci vincolati con obbligazione personale, di cui all'art. 44 del regolamento speciale di contabilità per l'Amministrazione delle poste approvato con R. decreto 11 dicembre 1873, modificato con il decreto Luogotenenziale del 12 aprile 1917, n. 790, e con i Regi decreti del 30 novembre 1919, n. 2597, e del 25 aprile 1922, n. 671, è elevato ad annue L. 6000 con effetto dal 1° maggio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1926
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 80. — COOP

Numero di pubblicazione 1273.

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 978.

Dichiarazione di fuori corso dei francobolli espresso sovrastampati cent. 70 su 60.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visti gli articoli 137 e 139 del regolamento generale sulla esecuzione del servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuto opportuno di stabilire il termine di validità dei francobolli espresso da cent. 60, sovrastampati cent. 70 in virtù del R. decreto 2 aprile 1925, n. 476;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli espresso sovrastampati cent. 70 su 60 sono dichiarati fuori corso di validità dal 1° giugno 1926 e sono ammessi al cambio fino a tutto il 31 maggio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 81. — COOP

Numero di pubblicazione 1274.

REGIO DECRETO 3 giugno 1926, n. 980.

Soppressione del posto di bibliotecario del Ministero delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppresso il posto di bibliotecario del Ministero delle finanze di cui alla tabella n. 3 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed è aumentato un posto nel grado 8° del ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza di cui alla tabella n. 1 dell'allegato II al Regio decreto predetto, e successive modificazioni.

L'incarico di direttore di biblioteca del Ministero delle finanze, sarà affidato, a scelta del Ministro, ad un funzionario del Ministero stesso, che abbia particolari attitudini per le funzioni di bibliotecario e di dirigente dei servizi annessi alla biblioteca.

Art. 2.

L'attuale bibliotecario entra a far parte del ruolo della carriera amministrativa di cui all'articolo precedente ed è collocato nel grado 8° con anzianità, agli effetti dell'ordine di ruolo e dell'attribuzione degli stipendi, dalla data di nomina al posto di bibliotecario.

Detto funzionario non potrà conseguire la promozione al grado 7° se non dopo un periodo di permanenza del nuovo ruolo non inferiore a cinque anni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla corte dei conti, addì 15 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 83. — COOP

Numero di pubblicazione 1275.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 979.

Autorizzazione all'Azienda elettrica municipalizzata Funicolari e Tranvie di Bergamo a costruire ed esercitare una tranvia elettrica urbana da Bergamo a Ponte San Pietro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il progetto presentato dall'Azienda elettrica municipalizzata Funicolari e Tranvie di Bergamo, per la costruzione ed esercizio di una tranvia elettrica da Bergamo a Ponte San Pietro, progetto portante il bollo dell'ufficio del registro di Bergamo in data 24 ottobre 1925;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Azienda elettrica municipalizzata Funicolari e Tranvie di Bergamo, è autorizzata a costruire ed esercitare una tranvia elettrica urbana da Bergamo a Ponte San Pietro, in conformità al progetto portante il bollo dell'ufficio del registro di Bergamo in data 24 ottobre 1925 e subordinatamente alle prescrizioni contenute nel voto 16 dicembre 1925, n. 2953, del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 82. — COOP

Numero di pubblicazione 1276.

REGIO DECRETO 3 giugno 1926, n. 981.

Maggiori assegnazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli esteri, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra e dell'economia nazionale, per l'esercizio 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Viste le leggi 14 maggio 1925, n. 618; 24 maggio 1925, numeri 617, 724, 727 e 728; 11 giugno 1925, nn. 868 e 869;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli esteri, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra e dell'economia nazionale, per l'esercizio 1925-26, sono apportati gli aumenti di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla corte dei conti, addì 15 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 84. — COOP

Tabella di maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli esteri, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Ministero delle finanze.

Cap. n. 28 - Pensioni ordinarie al personale del cessato regime	L.	300,000
Cap. n. 29 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ecc.	»	100,000
Cap. n. 30 - Pensioni ed indennità, ecc., agli operai di ambo i sessi dell'Officina governativa carte-valori	»	30,000
Cap. n. 33 - Pensioni ed indennità agli operai delle manifatture, ecc.	»	500,000
Cap. n. 77 Personale di ruolo amministrat., ecc. (Ministero ed Intendenze)	»	400,000
Cap. n. 78 - Personale di ruolo del cessato regime	»	300,000
Cap. n. 81 - Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze, ecc.	»	100,000
Cap. n. 131 - Personale tecnico, ecc., dell'Amministrazione del catasto	»	1,000,000
Cap. n. 158 - Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento	»	300,000
Cap. n. 221 Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette)	»	25,000,000
Cap. n. 253 - Restituzione di imposte di fabbricazione, ecc.	»	1,500,000
Cap. n. 308 - Restituzione della tassa sul sale, ecc.	»	150,000
Cap. n. 332 - Vincite al lotto	»	9,000,000
Cap. n. 456 - Indennità temporanea mensile ai funzionari civili, ecc.	»	1,500,000
Cap. n. 488 - Pensioni privilegiate di guerra ai militari del Regio esercito, ecc.	»	26,000,000
Cap. n. 489 - Pensioni privilegiate di guerra ai militari della Regia marina, ecc.	»	1,500,000
Cap. n. 491 - Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc.	»	800,000
Cap. n. 492 - Assegni d'invalidità, ecc., ad ex militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, ecc.	»	1,700,000
Totale	L.	70,180,000

Ministero della giustizia.

Cap. n. 15 - Pensioni ordinarie	L.	500,000

Ministero degli esteri.

Cap. n. 18 - Stipendi e supplementi di servizio attivo	L.	1,000,000

Ministero dell'istruzione.

Cap. n. 18 - Pensioni ordinarie (spese fisse)	L.	700,000.—
Cap. n. 28 - Concorsi e rimborsi dello Stato, ecc.	»	29,359,928.52
Cap. n. 78 - Regie università ed altri istituti superiori - Stabilimenti scientifici universitari, ecc.	»	600,000.—
Cap. n. 134 - Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato, ecc.	»	2,000.—
Totale	L.	30,661,928.52

Ministero dell'interno.

Cap. n. 29 - Assegni per spese di rappresentanza ai Prefetti, ecc.	L.	150,000

Ministero dei lavori pubblici.

Cap. n. 34 - Pensioni ordinarie	L.	1,500,000

Ministero della guerra.

Cap. n. 14 - Pensioni ordinarie	L.	8,500,000

Ministero dell'economia nazionale.

Cap. n. 1 - Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc.	L.	1,400,000
Cap. n. 25 - Stipendi agli ispettori delle malattie delle piante	»	20,000
Cap. n. 37 - Stipendi ai delegati tecnici, ecc.	»	70,000
Cap. n. 43 - Stipendi ed assegni al personale dirigente assistente e di segreteria delle scuole superiori, ecc.	»	550,000
Cap. n. 44 - Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di ruolo amministrativo e tecnico, ecc.	»	50,000
Cap. n. 59 - Stipendi ed assegni al personale addetto ai servizi metereologico e geofisico	»	15,000
Cap. n. 78 - Stipendi ed assegni al personale forestale, ecc.	»	6,100,000
Cap. n. 82 - Stipendi ed assegni al personale addetto all'istruzione forestale	»	20,000
Cap. n. 118 - Personale metrico - Stipendi ed assegni	»	50,000
Cap. n. 138 - Assegni ed indennità agli aiutanti tecnici, ecc.	»	40,000
Cap. n. 142 - Stipendi ed assegni al personale addetto all'ufficio geologico	»	30,000
Totale	L.	8,345,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1277.

REGIO DECRETO 29 aprile 1926, n. 950.
Autorizzazione all'Istituto nazionale di credito edilizio con sede in Roma ad emettere cartelle fondiarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 24 febbraio 1926 della Società anonima « Istituto nazionale di credito edilizio », con sede in Roma;

Veduto il R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2063, col quale la società predetta fu autorizzata ad esercitare il credito edilizio;
Veduto lo statuto della suindicata società, approvato col citato R. decreto 23 ottobre 1925;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società anonima « Istituto nazionale di credito edilizio » con sede in Roma, avente un capitale versato di lire 13,006,900 ed un complesso di crediti ipotecari per un ammontare di L. 12,500,000, è autorizzata ad emettere cartelle edilizie in corrispettivo di nuovi mutui ipotecari, fatti in conformità alle disposizioni per le operazioni del predetto istituto, e per un ammontare complessivo non maggiore di L. 125,000,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 60. — COOP

Numero di pubblicazione 1278.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1926, n. 974.

Proroga di disposizioni concernenti la contabilità generale dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 10 maggio 1925, n. 597;
Ritenuta l'urgenza e la necessità assoluta di prorogare le disposizioni in vigore relative all'uso degli assegni per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogata di un anno l'efficacia del disposto dai commi primo e secondo dell'art. 2 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 597.

Per i pagamenti da effettuarsi a mezzo dei funzionari delegati, l'Amministrazione delle privative potrà valersi anche delle forme in vigore per le altre Amministrazioni dello Stato, quando ciò sia riconosciuto opportuno nell'interesse del servizio.

A temporanea deroga delle norme vigenti, i moduli per assegni, da emettersi dalla detta Amministrazione a sensi del citato R. decreto 10 maggio 1925, n. 597, disponibili al termine dell'esercizio 1925-26, potranno essere utilizzati per l'esercizio 1926-27.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1926, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 77. — COOP

Numero di pubblicazione 1279.

REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. 963.

Erezione in Ente morale del Consorzio interregionale di produzione e lavoro « Filippo Corridoni », in Ancona.

N. 963. R. decreto 27 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Consorzio interregionale di produzione e lavoro « Filippo Corridoni », con sede in Ancona, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1926.

REGIO DECRETO 20 maggio 1926.

Revoca di nomina ad agente di cambio presso la Borsa di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;
Visto il Nostro decreto 5 luglio 1925, col quale, fra l'altro, il signor De Hoeberth Silvio venne nominato agente di cambio presso la Borsa dei valori di Trieste;
Considerato che in data 27 aprile 1926 detto signore ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 27 aprile 1926 è revocata la nomina ad agente di cambio presso la Borsa dei valori di Trieste del signor De Hoeberth Silvio.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1926.

Reciproca sostituzione di agenti di cambio presso le Borse valori di Milano e di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 giugno 1925, col quale fra gli altri il signor Wis Catone venne nominato agente di cambio per la Borsa valori di Milano;

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1925, n. 4557, col quale fra gli altri il signor Orsini Felice venne nominato agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Viste le domande con le quali i predetti signori Wis Catone e Orsini Felice chiedono per motivi di famiglia di essere trasferiti il primo da Milano a Roma ed il secondo da Roma a Milano;

Sentiti i Sindacati degli agenti di cambio delle Borse valori di Milano e di Roma;

Riconosciute le ragioni addotte e ritenuto che per tal guisa il reciproco scambio di residenza non viene a turbare la situazione numerica complessiva degli agenti di cambio per le due Borse;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il signor Wis Catone agente di cambio presso la Borsa valori di Milano ed il signor Orsini Felice agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma sono reciprocamente trasferiti ad esercitare la professione presso la Borsa di Roma e di Milano rispettivamente, entrambi quali agenti di cambio in soprannumero.

Il provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e da tale data decorrerà pure il termine per l'integrazione della cauzione nei riguardi del signor Orsini Felice.

Roma, addì 3 giugno 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1926.

Approvazione delle nuove tabelle dei valori ufficiali per i prodotti considerati nelle voci numeri 658, 661 e 767 della tariffa doganale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le note alle voci 658, 661 e 767 della tariffa generale dei dazi doganali del Regno d'Italia, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, nelle quali è stabilito che il valore ufficiale per i prodotti compresi nelle dette voci sia stabilito periodicamente dal Ministero per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, con il quale furono introdotte modificazioni alla tariffa dei dazi doganali disponendo, tra l'altro, che i prodotti già nominati specificatamente nella sottovoce 658 *a* 2 e tassati in base al peso fossero invece compresi nella sottovoce 658 *a* 5 riferentesi ai prodotti non nominati e tassati mediante una percentuale sul relativo valore ufficiale;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1925, n. 2564, che ha approvato i valori ufficiali per i prodotti considerati nelle suddette voci di tariffa;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Determina:

Sono approvate, in sostituzione di quelle annesse al decreto ministeriale 12 agosto 1925, n. 2564, le seguenti tabelle indicanti i valori ufficiali, espressi in oro, per i prodotti considerati nelle voci di tariffa rispettive:

VOCE 658-*a*/5

Oli essenziali ed essenze, non deterpenati, non nominati.

	Valore al kg. Lire-oro
Olio essenziale di ambretta	500
Id. angelica	130
Id. anice comune	10
Id. badiana	8
Id. cajeput	9
Id. calamo aromatico	20
Id. camomilla comune	185
Id. camomilla romana	435
Id. cananga	30
Id. cannella di Ceylan	80
Id. cannella di China	25
Id. cardamomo	300
Id. carvi	35
Id. citronella	9
Id. comino	85
Id. eucalipto	5
Id. finocchio	10
Id. geranio	35
Id. ginepro	25
Id. lauro ceraso	40
Id. lauro nobile	15
Id. lavanda	60
Id. legno cedrino	8
Id. legno rodio	80
Id. legno sandalo Indie orientali	65
Id. legno sandalo Indie occidentali	20
Id. legno sassofrasso	12
Id. lemongrass	10
Id. linaloe	30
Id. macis	20
Id. maggiorana	20
Id. mircia (bay)	25
Id. mirto	25
Id. neroli	450
Id. noce moscata	18
Id. opoponax	90
Id. origano	15
Id. patsciuli	50
Id. pervinca	25
Id. petitgrain	24
Id. rosmarino	6.50
Id. salvia	12
Id. senape	60
Id. spigo	16
Id. timo	15
Id. vetiver	120
Id. ylang-ylang	110
Id. zenzero	100
Oli essenziali altri	(valore fattura)

Voce 658/*b*

Oli essenziali ed essenze deterpenate.

	Valore al kg. Lire-oro
Olio essenziale di anici comune	18
Id. anici stellate (badiana)	12
Id. arancio amaro	415
Id. arancio dolce	750
Id. bergamotto	120
Id. cannella di Ceylan	125
Id. cannella di China	50
Id. cedro	[illegible]
Id. citronella	25
Id. finocchio	35

		Valore al kg. — Lire-oro
Olio essenziale di	garofani	34
Id.	geranio	100
Id.	lavanda	140
Id.	lemongrass	20
Id.	limone	100
Id.	linaloe	45
Id.	mandarino	2000
Id.	menta	150
Id.	mircia (bay)	45
Id.	neroli	1140
Id.	petitgrain	47
Id.	rosa	4000
Id.	rosmarino	17
Oli essenziali altri		(valore fattura)

VOCE 661.

Profumi sintetici e costituenti di essenze, non nominati.

	Valore al kg. — Lire-oro
Acacia artificiale	45
Ambra artificiale	70
Bergamotto artificiale	22
Cassia artificiale	80
Gelsomino artificiale	130
Geranio artificiale	30
Lilla artificiale	45
Mimosa artificiale	30
Mughetto artificiale	85
Neroli artificiale	100
Opoponax artificiale	75
Reseda artificiale	50
Rosa artificiale	150
Sassofrasso artificiale	4
Tiglio artificiale	70
Tuberosa artificiale	110
Violetta artificiale	130
Ylang-ylang artificiale	40
Acetato di benzile	4.50
Acetato di bornile	10
Acetato di geranile	35
Acetato di linalile	50
Acetato di terpenile	7
Acetofenone	14
Acido fenilacetico	10
Alcool benzilico	4.50
Alcool cinnamico	35
Acido feniletilico	20
Aldeide anisica	20
Aldeide cinnamica	8.50
Aldeide fenilacetica	48
Anetolo	9
Antranilato di metile	18
Apiolo	20
Benzoato di benzile	5.50
Benzoato di etile e di metile	9
Benzoato di isobutile	25
Borneolo	13
Bromostirolo	20
Carvene	5
Carvolo	35
Cinnamato di etile e di metile	12
Cinnameina	35
Citrale	26
Citronellale	18
Citronellolo	40
Cumarina	30
Difenilmetano	6.50
Eliotropina	15
Etere difenilico	6
Eucaliptolo	7
Eugenolo	25
Fenilacetato di etile e metile	20
Geraniolo	27
Idrossicitronellale	54
Indolo	300
Ionone	40
Isoeugenolo	32
Linalolo	45
Mentolo	100
Metilparacresolo	16
Metilacetofenone	16
Metileptenone	24
Mirtolo	38
Muschio xilene	20
Muschio chetone	55
Nerolina	7
Safrolo	5
Salicilato di amile	8.50
Salicilato di metile	4
Terpineolo	4
Timolo	32
Vaniglina	55
Jara Jara	8
Profumi sintetici altri	(valore fattura)
Costituenti di essenze altri	(valore fattura)

VOCE 767.

Alcaloidi non nominati e loro sali (compresi i glucosidi e i principi attivi e amari assimilati dal Repertorio agli alcaloidi).

	Valore al kg. — Lire-oro
Aconitina e suoi sali	2600
Agaricina (principio attivo)	500
Agurina (v. teobromina e sodio acetato).	
Aloina (principio amaro)	25
Apomorfina idroclorato	1650
Arecolina bromidrato	950
Arecolina idroclorato	1420
Atropina	480
Atropina salicilato	450
Atropina solfato	360
Benzamina (v. eucaina).	
Berberina e suoi sali	210
Brucina	27
Brucina (sali di)	23
Caffeina	25
Caffeina (sali di, escluso il valerianato)	20
Caffeina valerianato	32
Cantaridina (principio attivo)	3120
Capsicina	35
Cocaina	950
Cocaina idroclorato	850
Codeina	820
Codeina fosfato	635
Codeina idroclorato e solfato	720
Colchicina e suoi sali	2000
Cotarnina e suoi sali	250
Diacetilmorfina e suoi sali	720
Digitalina amorfa	1000
Digitalina cristallizzata	14000
Dionina (v. etilmorfina idroclorato).	
Diuretina (v. teobromina e sodio salicilato).	
Emetina	4000
Emetina (sali di)	3000
Eroina (v. diacetilmorfina e suoi sali).	
Eserina	4900
Eserina (sali di)	3000
Etilmorfina idroclorato	750
Eucaina e suoi sali	230
Evonimina (glucoside)	100
Giusquiamina e suoi sali	800
Giusquina e suoi sali	1250
Idrastina e suoi sali	5400
Idrastinina e idrastinina idroclorato	2910
Joimbina idroclorato	600
Morfina	685
Morfina (sali di)	550
Omatropina	1100
Omatropina (sali di)	950
Papaverina e suoi sali	120
Pelletterina	2100
Pelletterina solfato	1700

	Valore al kg. Lire-oro
Pelletterina tannato	800
Pilocarpina	530
Pilocarpna (sali di)	350
Salicina (glucoside)	35
Saponina (glucoside)	30
Scopolamina e suoi sali	1100
Solanina	2300
Solanina idroclorato	2500
Sparteina	220
Sparteina solfato	60
Stipticina (v. cotarmina e suoi sali).	
Stiptolo (v. cotarmina e suoi sali).	
Stricnina e suoi sali	65
Teobromina	24
Teobromina e sodio acetato	17
Teobromina e sodio salicilato	17
Teocina (1.3 dimetilxantina) e suoi sali	23
Tropocaina idroclorato	1000
Veratrina e suoi sali	135
Altri	(valore fattura)

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1926.

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1926.
Inclusione nell'elenco delle malattie e dei parassiti delle piante della «processionaria del pino» la cui distruzione è obbligatoria.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 26 giugno 1913, n. 888, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 723;

Visto il decreto Ministeriale 28 settembre 1919, nel quale sono elencati i parassiti di cui il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di decretare la distruzione obbligatoria;

Considerata la necessità di ostacolare l'ulteriore diffusione della « processionaria del pino » (Thaumatopea pityocampa, Schiff);

Udito il Comitato consultivo per le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

A termine dell'art. 2 e 22 del regolamento, la « processionaria del pino » (Thaumatopea pityocampa, Schiff) è inclusa tra le malattie e i parassiti di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 28 settembre 1919, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 8 ottobre 1919, n. 239.

Art. 2.

La lotta contro la « processionaria del pino » è obbligatoria nei centri nei quali la processionaria sia stata riscontrata. La lotta deve essere eseguita a cura e spese degli interessati.

Art. 3.

Le norme e i metodi di lotta saranno dettati dai Regi osservatori regionali di fitopatologia d'accordo con le Regie ispezioni forestali.

La sorveglianza sulle operazioni e la esecuzione della lotta d'ufficio, a carico degli inadempienti e i ritardatari, sarà eseguita dal personale delle Regie ispezioni forestali.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti ed avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1926.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1926.
Lavorazioni a turno o saltuarie che dànno diritto al sussidio di disoccupazione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e gli articoli 61, 62 e 64 del regolamento 7 dicembre 1924, n. 2270, emanato per l'esecuzione del detto Regio decreto;

Sentito il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione;

Determina:

Art. 1.

Le lavorazioni a turno o saltuarie che dànno diritto al sussidio di disoccupazione agli effetti del disposto dell'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sono quelle indicate nella annessa tabella.

Art. 2.

Agli effetti dell'art. 62 del regolamento approvato con R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2270, alle lavorazioni predette è applicabile una carenza di dieci giorni per ciascun mese di calendario civile.

Roma, addì 11 giugno 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Tabella delle lavorazioni a turno o saltuarie che danno diritto al sussidio di disoccupazione a termini dell'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3158.

1. Lavori di carico e scarico nei porti (facchini e scaricatori).
2. Servizio prestato dai camerieri negli alberghi, nelle trattorie e negli esercizi pubblici in genere.
3. Molitura dei cereali e panifici (mugnai, fornai e panettieri).
4. Trattura, filatura e tessitura della seta.
5. Filatura, ritorcitura, e tessitura del cotone.
6. Tessitura della lana.
7. Fabbricazione e lavorazione dei tessuti feltrati (cappellai).

Il Ministro: BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato al Senato nella seduta del giorno 10 giugno corrente il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 9 maggio 1926, n. 889, concernente la ricostruzione di case canoniche, di chiese non sussidiate dallo Stato e di altri edifici ecclesiastici, destinati a scopi di beneficenza nel comune di Messina ».

A norma e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data del 14 giugno 1926 è stato presentato al Senato del Regno il seguente disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 27 maggio 1926, n. 931, recante variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1925-26 ».

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'economia nazionale ha presentato al Senato nella seduta del giorno 16 giugno corrente il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 3 giugno 1926, n. 953, relativo alla estensione dei poteri al Commissario straordinario nominato presso l'Unione Militare di Roma.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato al Senato del Regno nella seduta dell'8 giugno corrente il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 9 maggio 1926, numero 877, recante disposizioni sulle cooperative edilizie.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruoli di anzianità.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero, secondo la situazione al 15 marzo 1926.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso.

Roma, 16 giugno 1926.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 130

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 14 giugno 1926

	Media		Media
Parigi	79 68	Belgio	81 37
Londra	134 745	Olanda	11 097
Svizzera	533 37	Pesos oro (argentino)	25 58
Spagna	433 50	Pesos carta (argent.)	11 25
Berlino	6 64	New-York	27 698
Vienna	3.94	Belgrado	49 25
Praga	82	Budapest	0 039
Romania	10 90	Russia (cervonetz)	141 625
Dollaro canadese	27 79	Norvegia	—
Albania	—	Oro	534 44

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1926)	69 50
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	45 —
	5.00 % netto	93 10
	3.50 % Obbligazioni delle Venezie	68 825

BANDI DI CONCORSO

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Proroga del termine per la presentazione delle domande per i concorsi a posti nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 1926, registrato alla Corte dei conti il 12 detto al registro 3°, F. E. foglio 70, col quale viene bandito un concorso per esami a due posti di vice segretario di ragioneria (grado 11°) nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 1926, registrato alla Corte dei conti il 12 detto al registro 3°, F. E. foglio 68, col quale viene bandito un concorso a dieci posti di alunno d'ordine (grado 13°) nell'Amministrazione del precitato Commissariato generale;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 1926, registrato alla Corte dei conti il 12 detto, al registro 3°, F. E. foglio 69, col quale viene bandito un concorso per esami a quattro posti di vice segretario (grado 11°) nell'Amministrazione predetta;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 1926, registrato alla Corte dei conti il 12 detto, al registro 3°, F. E. foglio 71, col quale viene bandito un concorso per esami a due posti di primo segretario (grado 9°) nella carriera di ragioneria del Commissariato predetto;

Visto il proprio decreto in data 5 maggio 1926, registrato alla Corte dei conti il 24 detto, al registro 3°, F. E. foglio 83, col quale viene bandito un concorso a tre posti di primo segretario (grado 9°) nella carriera amministrativa del Commissariato generale;

Sulla proposta del Commissario generale dell'emigrazione;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, citati nelle premesse, è prorogato al 30 giugno 1926.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.